

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 1921 del 12 LUG. 2017

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. AFFARI GENERALI.

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

**OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA CONVENZIONE TRASPORTO
EMODIALIZZATI CON ASSOCIAZIONE ONLUS KASMENE**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
U.O.C. AFFARI GENERALI, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE.
Avv. Giovanni Tolomeo

Il 12 LUG. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il
Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Sici-
liana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- D.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante,
adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO/AZIENDALE
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n.
30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,
dal 16 LUG. 2017

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

PREMESSO che con atto deliberativo n.° 2563 del 16.11.2016 si approvava la convenzione con l'Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza "Kasmene" per il trasporto dei soggetti emodializzati;

CHE detta convenzione faceva seguito a precedente convenzione stipulata il 31.7.2012 Rep n.° 131 per la durata di tre anni alla quale la Associazione di Volontariato Kasmene rinunciò, optando per la sola convenzione di pari oggetto con l'ASP di Caltanissetta, con nota del 1.4.2014 in ossequio alla nota prot. n.° 3878 del 16.1.2014 dell'Assessorato della Salute, avente ad oggetto Trasporto pazienti emodializzati, che così dispone ".... ogni Ente che abbia stipulato una convenzione non può stipulare nessun'altra né con la stessa ASP né con le altre AASSPP della Regione ..." introducendo così in materia il divieto di cumulo;

CHE successivamente in data 11.10.2016 l'Associazione di Volontariato Kasmene presentava nuova istanza, all'esito di due giudizi avanti al TAR di Catania definiti con le sentenze n.° 1228 e 1229 del 2015, che avevano accolti i ricorsi presentati contro l'Asp di Catania e contro l'Assessorato della Salute da altre Associazioni, contestando il suddetto principio e precisando che il divieto di cumulo di più convenzioni di cui all'art. 1 del regolamento allegato al D.A. n.° 1993/2011 è da intendersi nel senso che in ambito provinciale il medesimo ente non può cumulare altra convenzione nemmeno per mezzo di ente ad esso riconducibile ovvero per interposta persona tramite parenti o affini entro il terzo grado;

CHE il TAR Catania, accogliendo i ricorsi forniva così una interpretazione del tutto difforme da quella di cui alla nota prot. Serv. 4/n. 3878 del 16.1.2014 avente ad oggetto "Trasporto dei pazienti Dializzati", e, considerato che l'Assessorato Salute era parte del giudizio, era facile ritenere venuto meno il motivo ostativo alla stipula della convenzione richiesta, per cui si disponeva la stipula della convenzione richiesta che veniva registrata al Rep. N.° 300 del 07.12.2017;

CONSIDERATO, tuttavia, che poiché venivano rappresentate delle perplessità per le vie brevi da altre associazioni convenzionate e concorrenti, sempre sulla esistenza del divieto di cumulo disposto con la nota assessoriale prot. n.° 3878 del 16.1.2014, con nota prot. n.° U - 0008635 del 15.3.2017, si chiedevano all'Assessorato della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Serv. 4 "Programmazione ospedaliera" precisi chiarimenti in ordine alla possibilità di convenzionamento della Associazione "Kasmene", alla luce delle anzidette sentenze n.°1288 e n.° 1289 del 2015 del TAR di Catania;

ATTESO che a tutt'oggi non è pervenuto alcun riscontro in merito a quanto sopra richiesto, nonostante sollecitato con nota prot. n.° U - 0011880 del 13.4.2017, e con nota prot. n.° U - 00191152 del 21.6.2017, con la quale ultima si rappresentava, anche all'indirizzo dell'Associazione Kasmene, che la stessa valeva come comunicazione di avvio procedimento ex art. 7 legge 241/90 poiché, in assenza di riscontro positivo e di esplicita revoca della precedenti direttive assessoriali, si sarebbe disposto l'annullamento in autotutela della delibera n.° 2563 del 16.11.2016, avente ad oggetto: *approvazione convenzione con l'Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza "Kasmene" per il trasporto dei soggetti emodializzati*, nonché della conseguente Convenzione rep. n.° 300 del 07.12.2017, ritenendo tuttora valida la direttiva sopra richiamata;

RITENUTO che, dato il persistente silenzio dell'Assessorato ai chiesti chiarimenti, è doveroso ritenere tuttora valida ed efficace la direttiva prot. 3878 del 16.1.2014 dell'Assessorato Salute, e pertanto sussistono le condizioni per procedere all'annullamento in autotutela degli atti anzidetti, da ritenere *ab origine* illegittimi poiché viziati in virtù della erronea estensione degli effetti delle sentenze a parte estranea al procedimento, non essendo, come detto, pervenute indicazioni regionali in tal senso, seppure espressamente richieste;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto da intendersi qui di seguito riportato e trascritto:

ANNULLARE IN AUTOTUTELA la delibera n.° 2563 del 16.11.2016, avente ad oggetto: *approvazione convenzione con l'Associazione di Volontariato Pubblica Assistenza "Kasmene" per il trasporto dei soggetti emodializzati*, nonché la Convenzione rep. n.° 300 del 07.12.2017 in quanto adottati sul presupposto erroneo che le sentenze n.° 1228 e 1229 del 2015, rese dal TAR di Catania contro l'Asp di Catania e contro l'Assessorato della Salute a favore di alcune Associazioni ricorrenti, avessero fatto venir meno il divieto di cumulo di più convenzioni in ambito regionale di cui all'art. 1 del regolamento allegato al D.A. n.° 1993/2011 come interpretato dalla direttiva prot. Serv. 4/n. 3878 del 16.1.2014 avente ad oggetto "Trasporto dei pazienti Dializzati", oggetto di impugnazione, interpretazione ad oggi non confermata dall'Assessorato Salute, attesa la assenza di indicazioni in tal senso dall'Assessorato sebbene espressamente richieste da questa ASP .

DISPORRE la immediata esecutività della presente deliberazione.

NOTIFICARE copia della presente deliberazione all'Associazione Kasmene ed all'Assessorato Salute.

Data _____		Esercizio <u>2017</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
			